



CITTÀ di LATIANO
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 02.08.2017



REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI

Art.1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

CCNL del 05 ottobre 2001 *"Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro"*

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice degli appalti e delle concessioni"*.

Art. 2

FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a:

1. incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
2. a recuperare maggiori risorse e realizzare maggiori economie di spesa (il risultato della sponsorizzazione si concretizza, infatti, nella realizzazione di un'economia di bilancio, parziale o totale rispetto alla relativa previsione di spesa in relazione alla parziale o totale acquisizione del contributo oggetto di sponsorizzazione);
3. migliorare la qualità dei servizi prestati alla comunità;
4. realizzare sinergie con il settore privato;
5. valorizzare il territorio e i suoi diversi attori che vi operano.

Secondo le possibilità che la normativa di riferimento in materia consente, gli ambiti di applicazione del presente regolamento riguardano tutti i settori e i servizi dell'Amministrazione Comunale.



Art. 3

DESTINATARI

Il presente regolamento si rivolge a tutti gli operatori privati operanti nel mondo del commercio, del sociale, dell'associazionismo e del volontariato che, condividendo le finalità di cui al precedente art. 2, intendano manifestare la propria candidatura alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione.

Si rimanda al successivo art. 7 per i casi di incompatibilità/rifiuto.

Art. 4

PROCEDURA PER LA SELEZIONE E LA SCELTA DELLO SPONSOR

Il responsabile del servizio, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell'entità e delle finalità da perseguire, pubblica un bando o un avviso pubblico, indicando tra l'altro le categorie di soggetti da interessare, attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione.

La pubblicazione del bando o avviso pubblico di cui al precedente comma, è preceduta da apposita Delibera di Giunta con la quale si definiscono i contenuti tecnico-operativi di massima del progetto. Del bando o avviso pubblico è data pubblicità attraverso pubblicazione su tutti i canali istituzionali dell'Ente che fanno capo al settore dell'Amministrazione Digitale, comunicazione agli organi di stampa locale e con tutte le misure integrative ritenute di volta in volta più funzionali alla capillare diffusione della notizia e quindi alla creazione dei presupposti per la più ampia partecipazione di soggetti privati.

Il testo della pubblicazione deve contenere almeno i seguenti dati:

1. oggetto della sponsorizzazione;
2. breve descrizione del progetto;
3. modalità e termini di presentazione istanze;
4. format di presentazione istanza;



5. link di collegamento a tutta la documentazione ufficiale prodotta dalla Giunta e dal Dirigente responsabile del procedimento.

L'eventuale offerta deve essere presentata formalmente, solo in formato elettronico, via pec, all'indirizzo segreteria@pec.comune.latiano.br.it entro e non oltre il termine stabilito dal bando/avviso.

L'offerta deve essere presentata, compilando il format in allegato al bando/avviso di riferimento che verrà precompilato chiedendo al candidato di dichiarare l'accettazione di tutte le condizioni previste dal bando/avviso nonché quelle previste dall'eventuale capitolato/progetto di sponsorizzazione.

Nel format verranno altresì inserite, per la successiva sottoscrizione i seguenti requisiti senza i quali non sarà consentito partecipare alle procedure:

1. inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
2. inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. di non rappresentare per la procedura di sponsorizzazione, organizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa;
4. il nome del legale rappresentante o del soggetto munito di potere di rappresentanza;
5. impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti necessari e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

Le offerte sono valutate dall'Ufficio comunale competente nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando o avviso pubblico.

Nei casi in cui, esperita la procedura di evidenza pubblica vi sia mancanza di offerte o in casi di particolare e comprovata urgenza, la Giunta Comunale può autorizzare la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione con un soggetto privato che abbia presentato candidatura spontanea e le cui condizioni proposte e/o negoziate siano inequivocabilmente vantaggiose per la collettività in termini di servizi garantiti e/o ottimizzazione di impiego di risorse pubbliche.

In caso di criterio dell'offerta migliore, in assenza di clausola di esclusività e a parità di offerte, si procederà alla compartecipazione alla pari alla sponsorizzazione; è intesa la possibilità di non



accettare tale possibilità da parte dei singoli soggetti interessati, con la conseguente esclusione dalla procedura.

E' consentita la modalità di sponsorizzazione multipla, attraverso la quale più soggetti privati possono concorrere a una singola sponsorizzazione; in tal caso gli spazi attraverso il quale veicolare il marchio dello sponsor, saranno concessi in co-utilizzo secondo modalità che gli stessi sponsor stabiliranno tra di essi e che comunicheranno all'Ente comunale.

Art. 5

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

Oggetto di sponsorizzazione potranno essere solo quelle misure/interventi/iniziativa/opere già previste in sede di documento unico di programmazione, successivamente di bilancio di previsione (per le quali sia stata prevista la specifica fonte di finanziamento da sponsorizzazione di privati) e che sia stata inserita all'interno del PEG del Responsabile del procedimento.

Laddove per mutate condizioni politiche e/o amministrative dovessero mutare le esigenze o presentarsi l'eventualità di ottenere sponsorizzazioni su misure non precedentemente previste nel bilancio di previsione, si dovrà procedere ad apposita variazione ai sensi della normativa contabile di riferimento.

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale, al fine di mettere a disposizione una lista unica delle sponsorizzazioni disponibili sul territorio latianese, di promuovere con apposita Delibera di Giunta contestuale all'approvazione del bilancio di previsione, un documento unico di sponsorizzazione con l'indicazione di tutti gli interventi che si intendono finanziare con il contributo dei privati attraverso il contratto di sponsorizzazione. Tale eventuale documento dovrà essere pubblicato su tutti i canali istituzionali che fanno capo al settore dell'Amministrazione Digitale e dovrà essere prontamente aggiornato nel caso di modifiche e/o aggiornamenti.



Art. 6

CONTENUTI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono stabiliti:

1. Oggetto del contratto;
2. Obblighi delle parti;
3. Valore delle prestazioni corrispettive;
4. Durata del contratto;
5. Eventuale clausola dell'esclusiva;
6. Modalità di controllo sulle attività dello sponsor;
7. Clausole specifiche a tutela dell'Ente in caso di inadempienze dello sponsor;
8. Cause di recesso;
9. Cause di risoluzione;
10. Disciplina eventuale spese contrattuali;
11. Forma del contratto;
12. Indicazione del Foro competente in caso di contenziosi;
13. Varie.

Art. 7

EVENTUALI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DIRITTO AL RIFIUTO

L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi istanza di sponsorizzazione qualora:

1. ritenga che possa derivare un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;



3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Qualora sussista una delle precedenti condizioni, è obbligo inviare comunicazione ufficiale al candidato sponsor con il quale si spiegano i motivi del rifiuto.

Il candidato sponsor avrà a disposizione tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di rifiuto, per presentare eventuali osservazioni e/o proporre modifiche in funzione delle obiezioni sollevate a giustificazione dell'esclusione.

L'eventuale nuova proposta sarà prontamente vagliata e il giudizio finale che ne scaturirà sarà insindacabile.

Saranno comunque giudicate inammissibili, tutte quelle proposte di sponsorizzazione che:

1. saranno pervenute da soggetti che ricoprono ruoli istituzionali presso il Comune di Latiano;
2. avranno come oggetto finalità propagandistiche di tipo politico, sindacale o religioso;
3. avranno come oggetto divulgazione di marchi o messaggi direttamente o indirettamente collegati alla produzione e distribuzione del tabacco, di prodotti alcolici, di materiale pornografico o a sfondo sessuale e comunque di tutto quanto può essere contrario alle elementari norme del buon senso.

Art. 8

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI

Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa e rientrano nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale con il fine principale del potenziamento/introduzione di servizi per la cittadinanza e, in via residuale per economie di bilancio.

Il criterio da utilizzare per l'assegnazione dei risparmi derivanti da sponsorizzazioni, deve auspicabilmente preferire, oltre il settore di riferimento della sponsorizzazione, quei settori per i quali nell'esercizio in corso e in quello precedente si sono registrati minori impegni di spesa corrente.



Tali risparmi di spesa possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

1. nella misura del 40% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali inserite nel DUP del servizio che ha ottenuto la sponsorizzazione;
2. nella misura del 40% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali inserite nel DUP degli altri servizi che nel corso dell'esercizio corrente e di quello precedente, hanno avuto minori capacità di impegni a valere sulla spesa corrente, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 5, secondo specifica determinazione assunta dalla Giunta Municipale;
3. nella misura del 20% sono destinate a economie di bilancio;

E' fatto obbligo all'Amministrazione comunale di esperire i dovuti passaggi istituzionali non vincolanti, con i rappresentanti di tutte le sigle sindacali ogni qualvolta i criteri di distribuzione dei risparmi da sponsorizzazione saranno soggetti a modifiche di qualsiasi tipo.

Art. 9

ASPETTI FISCALI

Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili per lo sponsor nell'esercizio nel quale l'attività si svolge o a quote costanti nello stesso esercizio e nei quattro esercizi successivi, secondo preferenza dello stesso sponsor.

La sponsorizzazione è inquadrata come attività economica assoggettata alla normativa IVA, ragion per cui, ai sensi del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633, vi è obbligo di reciproca fatturazione in capo a sponsee e sponsor.

L'Ente comunale sarà tenuto a emettere fattura per i servizi resi per la veicolazione del marchio/messaggio pubblicitario dello sponsor.

Lo sponsor sarà tenuto a emettere fattura per la prestazione (monetaria o materiale) effettuata in favore dell'Ente comunale in qualità di sponsee.



L'importo delle diverse operazioni contabili, scaturirà in base al principio del valore nominale (il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi).

Art. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.13 della Legge n. 665/96 e s.m.i.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Latiano in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla citata legge.

Art. 11

VERIFICHE E CONTROLLI

Le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.



Art. 12

RISERVA ORGANIZZATIVA

La gestione delle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione sono effettuati direttamente dall'amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità ed i termini previsti dal vigente Statuto Comunale.